



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell'Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI). Proponente: Progetto Renai Srl. **Richiesta di integrazioni e chiarimenti**

Alla c.a di

proponente Progetto Renai Srl
c/o Arch. Stefano Crivelli

e p.c

Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

IRPET

ARPAT - Dipartimento di Firenze

Azienda USL Toscana centro
Dipartimento della prevenzione

Autorità idrica Toscana

Publiacqua Spa

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (bacino del fiume Arno)

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Firenze Prato e Pistoia

Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti

Settore Tutela acqua e costa

Settore Genio Civile Valdarno centrale

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Settore Pianificazione e controlli in materia di cave

Settore Programmazione viabilità

Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze Prato Pistoia

Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente



Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno
allo sviluppo delle attività agricole
Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica e pesca in mare
Settore Tutela della Natura e del Mare
Settore Autorizzazioni ambientali
Regione Toscana

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 17/6/2020, a seguito dell'istanza del proponente pervenuta al protocollo della Regione Toscana in data 16/3/2020 ai Nn. 0107436, 0107437, 0107438, 0107439, 0107440, 0107441, 0107442, 0107443, 0107444 e 0107445 e completata formalmente in data 30/4/2020 e 12/6/2020, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato.

1. Aspetti progettuali

1.1 Si chiede al proponente di presentare un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni, comprensivo degli interventi di risistemazione ambientale dell'area di cava (Lotto 3 e Lotto Finale). In particolare si chiede di indicare il tempo necessario previsto per l'escavazione e quello necessario per il recupero ambientale dell'intero sito estrattivo; a tale proposito – come peraltro già evidenziato in sede di proroga della pronuncia di VIA di cui alla Del. G.R. 295/2019 (vd. Allegato, pagg. 31 e 13) - si ritiene necessario che sia i tempi dell'escavazione residua sia le attività di ripristino (recupero ambientale finale dell'area nel suo complesso, compresa l'area degli impianti di lavorazione e delle diverse vasche di decantazione) siano compresi nella durata della pronuncia di compatibilità ambientale.

1.2 Come evidenziato dal Genio Civile Valdarno Centrale nel proprio contributo del 12/8/2020, si chiede al proponente di aggiornare gli elaborati progettuali e, ove necessario, ambientali, secondo quanto di seguito indicato:

- tenuto conto della notevole profondità di scavo rispetto al piano campagna, circa 12 m, si chiede di adottare, nella configurazione finale, per motivi di stabilità soprattutto in occasione degli eventi alluvionali, una minore pendenza della scarpata bordo lago per i tratti di sponda dell'area 2 limitrofi all'arginello della casa interna tra la sezione 7 e la sezione 9 (di cui alle Tavv. depositate agli atti del presente procedimento), pari a 1 su 2 (pendenza del 50%), compatibilmente con la sistemazione definitiva dell'area.

1.a. Bilancio dei volumi di escavazione

1.a.1 Si chiede al proponente di chiarire la discrepanza di seguito indicata e di aggiornare, ove necessario, i relativi elaborati progettuali ed ambientali:

- la volumetria lorda residua attualmente da estrarre indicata per il “Fondo lago Case Bertelli” (Lotto 3 - Area 3) nella Tav. 2_Stato Attuale e Cronoprogramma e alla pag. 66 dello Studio di Impatto Ambientale_Relazione Tecnica (depositate agli atti del presente procedimento) è pari a 112.012,00 m³ (volume lordo residuo da estrarre);



- la volumetria lorda residua da estrarre per la medesima Area (fondo lago case Bertelli) indicata nell'Allegato 1 all'Istanza di proroga della VIA, di cui alla Del. G.R 295/2019, è pari a 80.092,68 m3.

Si precisa che non si potrà procedere con scavi del fondo maggiori della quota indicata nel progetto originario approvato.

1.a.2 Nello Studio di Impatto Ambientale_Relazione Tecnica (SIA, depositato agli atti del presente procedimento), alla pag. 66, per il Lotto Finale si riporta un volume lordo residuo da estrarre pari a 455.132 m3, di cui utile da commercializzare pari a 373.208 m3, tuttavia nella Relazione Tecnica datata dicembre 2013 (di cui al procedimento di proroga della VIA conclusasi con Del. G.R. 925/2019) per il Lotto Finale si riporta un quantitativo di materiale utile inerte pari a 356.240,37 m3; si chiede pertanto al proponente di chiarire come in una fase residuale dell'attività di escavazione sia prevista l'estrazione di un quantitativo di materiale utile superiore a quanto indicato nelle previsioni di progetto di inizio escavazione del Lotto Finale.

1.a.3 Nello SIA (depositato agli atti del presente procedimento), a pag. 69 si riporta che *“al dicembre 2018 il totale dei volumi di inerti da commercializzare (dati validati dal Comune di Signa) risulta pari a 1.728.753 m3 mentre il volume residuo autorizzato ancora da estrarre e commercializzare è individuato nel Cronoprogramma per un totale di 223.434 m3”*. Sempre alla medesima pagina dello SIA si riporta che *“la volumetria complessiva comprendente sia la parte già estratta e commercializzata, sia quanto ancora da estrarre e commercializzare nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale di Signa, corrisponde a 1.952.187 m3, dato inferiore al limite di 2.000.000 m3 dal Piano Attuativo”*, ossia 1.728.753 m3 (volume già estratto e commercializzato) + 223.434 m3 (volume residuo da estrarre e commercializzare).

Si rende tuttavia noto che secondo quanto riportato nelle Norme di Attuazione (art. 6) del Piano Attuativo, come modificate con Delibera del Consiglio Comunale del 28/11/2003, il “quantitativo totale corrispondente al quantitativo ammissibile” è pari a 2.000.000,00 m3 ma ciò dovrebbe corrispondere al quantitativo totale (comprensivo di tutti i lotti) da estrarre nel sito estrattivo in oggetto e non al volume di “materiale utile inerte” (da commercializzare). Nel Piano Attuativo citato si riporta ancora che: *“è prevista la possibilità di nuove escavazioni ... per una volumetria complessiva di inerti pari a ca. 2.000.000 di mc”*.

Si chiede al proponente di fornire le proprie considerazioni in merito a quanto sopra riportato e si chiede al Comune di Signa una verifica al riguardo, visto che il riferimento alle volumetrie residue da estrarre riportate nella documentazione presentata fa riferimento ai quantitativi di solo materiale utile da commercializzare e non all'intero quantitativo di materiale estratto, comprensivo del materiale non utile alla commercializzazione.

Si chiede pertanto al proponente di effettuare, a seguito delle verifiche di cui sopra, un nuovo conteggio dei quantitativi totali (utile + scarto, comprensivo di scarto dalla lavorazione e misto di copertura) da estrarre che devono essere sottoposti al presente procedimento.

Si evidenzia che la confusione tra le volumetrie totali e le volumetrie utili da commercializzare (materia prima) si ritrova anche nella descrizione dell'attività di escavazione per le singole aree oggetto del presente procedimento (pagg. da 64 a 66 del SIA). Si chiede pertanto al proponente di fornire chiarimenti in merito e di adeguare, ove necessario gli elaborati progettuali ed ambientali.

1.a.4 Si chiede al proponente di esplicitare, anche in cartografia, la modalità di gestione del materiale di scarto (sterile) estratto indicando se sono previsti stoccaggi temporanei, con indicazione del luogo ed eventuale tempistica di stoccaggio, e quale sarà la destinazione finale del materiale con specifica dei quantitativi riportati e della provenienza del materiale stesso.

1.3 Nello SIA (depositato agli atti del presente procedimento) a pag. 72 si riporta che *“Gli impianti consistono in un frantoio primario e quindi di tutta una serie di nastri trasportatori che trasferiscono il materiale a dei frantoi secondari e vibrovagli finalizzati alla preparazione del pietrisco ed alla sua separazione nelle diverse pezzature”* e che *“Nell'area di interesse non viene poi eseguito alcun lavaggio o altro tipo di trasformazione del prodotto per cui non si ha produzione di materiali di scarto tipo fanghi o altro”*. Tuttavia nel Piano di Monitoraggio approvato è previsto (ed è stato eseguito) il campionamento dei residui di lavaggio degli inerti (fanghi



provenienti dall'impianto); si veda a tal proposito pag. 93 dello SIA medesimo. Si chiede pertanto al proponente di chiarire l'incongruenza sopra riportata.

1.4 Nello SIA (depositato agli atti del presente procedimento), a pag. 110 si riporta che in data 17 novembre e 22 dicembre 2019 si sono verificate “*copiose tracimazioni dal Fiume Bisenzio e dal Canale della Goricina tali da alluvionare tutta l'area dei Renai*” compresa l'area degli impianti di cava (motori elettrici, pompe dell'impianto per il rilascio delle acque di prima e seconda pioggia, scorte giacenti sui piazzali, pesa e sistema di controllo, ecc.) tuttavia non è chiaro se successivamente a tali eventi sia stato attivato il piano di manutenzione straordinaria, la cui attuazione a seguito di esondazione dei fiumi è prevista dall'autorizzazione vigente. Si chiede pertanto al proponente di esplicitare se è stata applicata la specifica procedura di ripristino e controllo di cui al punto 7 dell'Atto Autorizzativo n. 33 del 14/05/2009.

2. Aspetti ambientali

2.a Atmosfera

2.a.1 Con riguardo all'elaborato “valutazione di impatto delle emissioni di polveri in Atmosfera”, depositato agli atti del presente procedimento, si fa presente in primo luogo quanto segue.

L'attività risulta attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera con AUA n. 35/2015 del 16/06/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Signa.

Per le attività di progetto (completamento con modifiche non sostanziali della coltivazione del Lotto 3 e del Lotto Finale) sono stati calcolati i fattori di emissione secondo quanto indicato dalle “Linee guida per la valutazione delle emissioni provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” di cui all'Allegato 2 al “Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA)” approvato con D.C.R. Toscana n. 72/2018 (Linee Guida).

I recettori individuati sono i seguenti: Recettore 1, nel Parco ex-Lotto 0; Recettore 2, abitazione in loc. Beconi; Recettore 3, abitazione in loc. Mignolle, come riportato nella planimetria all'Allegato II del documento Valutazione di impatto delle emissioni di polveri in atmosfera di cui sotto. Si afferma inoltre che i recettori sono posti a distanze superiori a 150 m dalla sorgente emissiva.

Le fasi lavorative individuate per la produzione di polveri diffuse sono le seguenti:

- trasporto materiale su strade non asfaltate,
- lavorazione del sasso (6-80) svolta a secco.

Visto lo stato di avanzamento della coltivazione è prevista una capacità estrattiva pari a 100 m³/h mentre la durata annuale delle lavorazioni è indicata inferiore a 100 gg/anno.

Dalla documentazione presentata si evince che l'emissione complessiva prodotta dallo svolgimento della coltivazione del Lotto 3 sarà pari a 1.108,8 g/h mentre quella prodotta dalla coltivazione del Lotto Finale è riportata pari a 1.836,6 g/h.

In entrambi i casi il maggior contributo emissivo è costituito dal transito dei mezzi d'opera su strade interne non asfaltate e indicata pari a 1.018,9 g/h per il Lotto 3 e 1.746,7 g/h per il Lotto Finale valori comprensivi dell'effettuazione dell'abbattimento fino al 90% dell'emissione tramite bagnatura).

Per l'individuazione dei valori soglia delle emissioni totali è stato fatto riferimento alla Tabella 19 delle Linee Guida di cui all'Allegato 2 al PRQA, concludendo che “la valutazione dell'impatto atmosferico risulta compatibile prevedendo il monitoraggio ai recettori”.

Si osserva tuttavia che la documentazione presentata appare affetta da taluni elementi di criticità.

In particolare si evidenzia che:

- le fasi lavorative che sembrano essere prese in considerazione a pag. 9 del documento Valutazione di impatto delle emissioni di polveri in atmosfera sono solo: *trasporto materiale e lavorazione del sasso*. Tuttavia nelle pagine successive si riportano i fattori emissivi calcolati per le seguenti attività: movimentazione materiale piazzale, transito di mezzi su strade non asfaltate e attività di trattamento inerti (frantumazione, vagliatura e nastro trasportatore. Visto che il riferimento utilizzato per l'attività di movimentazione del materiale su piazzale



è quello previsto per la formazione e stoccaggio di cumuli, non è chiaro perché non sia stata presa in considerazione anche l'attività di "erosione del vento dai cumuli";

- per le attività di frantumazione e di vagliatura, quale metodica per l'abbattimento delle polveri prodotte, è indicato l'uso della bagnatura, ma non è chiaro come verrà effettuata e per quanto tempo;

- per il nastro trasportatore si fa riferimento ad uso di copertura o scotolamento. Si ricorda che tale metodo di abbattimento dovrà essere sempre attivo sul nastro trasportatore per tutta la durata dell'attività;

- per la stima dell'emissione effettiva di polveri emesse dall'attività di transito dei mezzi sulle strade interne non asfaltate si indica l'uso della bagnatura per giungere ad un'efficienza di abbattimento delle polveri pari al 90%, tuttavia non è chiara la modalità di effettuazione della bagnatura prevista (quantità media di acqua applica espressa in l/m², intervallo di tempo in ore tra due applicazioni successive) per entrambi i lotti considerati;

- a pag. 14 del documento Valutazione di impatto delle emissioni di polveri in atmosfera si riporta l'emissione effettiva (comprensiva delle mitigazioni) prodotta dallo svolgimento dell'attività nel Lotto 3, pari a 1.108,8 g/h, e quella prodotta dall'attività svolta nel Lotto Finale, pari a 1.836,6 g/h, e a tale proposito si rileva che:

1. i valori di emissione totale, stimati per il Lotto 3 e per il Lotto Finale, sono confrontati singolarmente con i valori soglia riportati nella Tabella 19 delle Linee Guida mentre dovrebbe essere confrontata la somma dei valori emissioni prodotti dalle attività svolte nei due lotti (Lotto 3 e Lotto Finale) altrimenti le attività nei due lotti (Lotto 3 e Lotto Finale) non potranno svolgersi in contemporanea. Nessuna indicazione è fornita relativamente alla contemporaneità o meno nello svolgimento delle attività previste nei due lotti;

2. la somma delle emissioni di polveri prodotte dallo svolgimento delle attività previste nel Lotto 3 e nel Lotto Finale porta ad un valore pari a 2.945,4 g/h, ben al di sopra della soglia di emissione (2.044 g/h), di cui alla Tabella 19 delle Linee Guida, che prevede la "non compatibilità" di quanto in progetto;

3. tali valori, anche presi singolarmente, sono molto alti in considerazione dell'attività che oramai dovrebbe essere residuale;

4. si riporta quale conclusione dell'analisi svolta la necessità di prevedere un monitoraggio presso i recettori individuati, tuttavia si osserva che non è stata fornita alcuna indicazione su come effettuare tale monitoraggio (modalità, tempistica, ecc...). Inoltre si ricorda che per attivare un monitoraggio dovrà essere prevista una fase ante-operam che preveda il fermo delle attività di cava per un tempo congruo.

Visto quanto sopra premesso ed esposto, si chiede al proponente di fornire adeguata e puntuale risposta a tutti i punti sopra indicati.

In alternativa, considerati i valori emissivi indicati nella documentazione tecnica, si suggerisce la presentazione di una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria e che dimostri la compatibilità ambientale dell'emissione (come peraltro previsto anche dalle Linee Guida).

2.b Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

2.b.1 Si chiede al proponente di fornire tutti gli approfondimenti e le integrazioni richieste dal Settore regionale Autorizzazioni ambientali nel contributo istruttorio e relativo allegato, di cui alla nota prot. 0278101 del 07/08/2020.

2.c Flora, vegetazione, fauna ecosistemi

2.c.1 In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale sul Sito Natura 2000ZSC "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese", Codice Natura 2000 - IT5140011 (tipo sito: SIC e ZPS), ricompresa all'interno della Valutazione di impatto ambientale, si chiede al proponente di dare puntuale riscontro e di produrre le integrazioni ritenute necessarie dal Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" nel contributo istruttorio di cui alla nota prot. 0240609 del 10/07/2020.



2.c.2 Si chiede al proponente di verificare se gli interventi in oggetto possano riguardare l'eventuale perdita di soprassuolo boschivo (così come definito dalla l.r. 39/00) e, in caso affermativo, se ricadono nella fattispecie della trasformazione boschiva ai sensi dell'art.42 della l.r. 39/00.

2.c.3 Si chiede al proponente di verificare se gli interventi in oggetto ricadano nella fattispecie di cui al CAPO III, sezione II "tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi", artt. 55 e 56 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, "Regolamento Forestale della Toscana" (d.p.g.r. 48/R/2003) e si chiede di illustrare come si intenda tener conto di quanto previsto all'art. 56 del regolamento forestale in relazione alla tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi.

2.d Rumore e vibrazioni

2.d.1 Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito a quanto di seguito evidenziato.

- nella tabella a pag. 10 dell'elaborato "Impatto Acustico", depositato agli atti del presente procedimento, per le sorgenti caratterizzate mediante livello di pressione sonora non è stata indicata la distanza di riferimento a cui tale livello viene riferito. In base ai dati di calcolo riportati nelle successive tabelle sembrerebbe essere stata considerata per la vagliatura ($L_{eq} = 85 \text{ dB(A)}$) una distanza di riferimento di 10 m (essendo successivamente attribuito, a tale operazione, un livello di potenza sonora $L_w = 110 \text{ dB(A)}$); al mulino a martelli, caratterizzato sempre da $L_{eq} = 85 \text{ dB(A)}$, è stata invece attribuita una potenza sonora $L_w = 106 \text{ dB(A)}$, che presupporrebbe una differente distanza di riferimento;

- si evidenziano delle discrepanze nelle medesime distanze cantiere di frantumazione – recettori indicate per la stima dei livelli senza barriera e nelle tabelle relative al calcolo dell'attenuazione (ad esempio, nello scenario 1, è stata prima assunta una distanza fra pala gommata L564 e Recettore 1 pari a 800 m (pag.14) e successivamente pari a 550 m (pag. 17)), differenza che sembra ripercuotersi anche sui livelli L_p attesi (ad esempio, sempre per la pala gommata L564 presso R1, pari a 38 dB(A) (pag.14) e poi a 42,2 dB(A) (pag.17));

- non è stata specificata l'entità dell'abbattimento offerto dalle barriere naturali considerata nei calcoli. Dal confronto fra i livelli attesi in assenza e in presenza di barriere si evince che l'entità dell'abbattimento presunto è pari a circa 9 dB, valore che non si ritrova però nelle tabelle di calcolo specifiche;

- nella stima dei livelli sonori attesi ai recettori non è stata valutata la rilevanza e l'entità del contributo di riflessione della facciata.

Nonostante le imprecisioni e le carenze sopra evidenziate, tenuto conto delle distanze tra sorgenti e recettori e preso atto dell'asseverazione del tecnico in merito al rispetto dei limiti di legge, si ritiene che le fasi di lavorazione così come descritte nell'elaborato Impatto Acustico non dovrebbero determinare un incremento significativo delle immissioni acustiche ai recettori rispetto alla configurazione precedentemente valutata, fermi restando i livelli sonori ipotizzati per le sorgenti e l'effettiva realizzazione del dosso di terra di altezza pari a 5,5 m lungo il perimetro dell'impianto di lavorazione di inerti.

Si fa presente sin d'ora che l'effettivo rispetto dei limiti normativi dovrà in ogni caso essere verificato a mezzo di idonea campagna di rilevazione fonometrica da attuare durante la fase lavorativa maggiormente impattante.

3. Paesaggio e beni culturali

3.1 Si premette che in occasione del procedimento di proroga di VIA di cui alla Del. G.R. 925/2019, con nota del 22/01/2019, il Settore regionale competente in materia di paesaggio aveva ritenuto che sussistevano le condizioni per applicare il comma 14 dell'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR (Piano Paesaggistico Regionale), per cui "I diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione, sono fatti salvi" (Vd. pagg. 31 e 32 dell'All. A alla citata Del.); per il caso in oggetto, però, trattasi di un nuovo provvedimento autorizzativo.



Dall'esame degli elaborati di progetto depositati si rileva che, pur effettuando una valutazione dell'intervento in relazione alla Scheda d'Ambito del PIT/PPR ed alle invarianti strutturali che compongono il paesaggio, non è stato effettuato un approfondimento sull'interessamento di Beni Paesaggistici di quanto in progetto. Infatti, nello SIA (depositato agli atti del presente procedimento), si afferma che (pag. 17) *nell'area risulta presente il solo vincolo relativo al fiume Bisenzio, quale area tutelata per legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"* per la presenza del Fiume Bisenzio, predisponendo una cartografia tematica in scala 1:10.000 (Tav.10) nella quale non si riporta il limite del perimetro di progetto per cui si richiede l'autorizzazione e quindi non consentendo la verifica del rapporto tra l'area di progetto con l'area vincolata.

Si ricorda che l'interessamento di Beni Paesaggistici di un'attività estrattiva è una discriminante nel merito della competenza della valutazione paesaggistica, condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni, che è di competenza della Commissione Regionale per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive (artt. 153 bis e 153 ter della l.r. 65/2014) per le attività estrattive che non interessano Beni Paesaggistici, come previsto dai comma 3 e 5 dell'art.17 della Disciplina del PIT Piano Paesaggistico Regionale, ovvero per le attività estrattive nei casi in cui non sia dovuta l'autorizzazione paesaggistica ex dell'articolo 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004).

Pertanto il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha provveduto ad una prima verifica dell'effettivo interessamento di Beni Paesaggistici, esaminando la Cartografia ricognitiva del PIT/PPR, in base alla quale sembrerebbe che l'area estrattiva sarebbe solo limitrofa ad un'area tutelata ai sensi della lett.c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, ma non la interesserebbe direttamente. Del resto in base all'analisi effettuata si rilevano dubbi sul possibile interessamento di aree tutelate ai sensi della lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004. Tale valutazione deve essere comunque approfondita, sia per la scala cui è stato possibile effettuarla sia perché la rappresentazione cartografica del PIT/PPR, per le aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B (ex art.5 comma 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR).

Per quanto riguarda le aree vincolate ai sensi della lett. h) dell'art.142 del D.L.gs.42/2004 (la cui presenza è citata nel contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato datato 4/9/2020), al Settore regionale competente in materia di paesaggio non risulta che il Comune di Signa abbia avviato la procedura per l'accertamento di porzioni territorio interessate da usi civici.

Vista la rilevanza dell'argomento, che come già detto è una discriminante sulla competenza della necessaria e vincolante valutazione paesaggistica dell'attività estrattiva e visto quanto sopra esposto, si chiede al proponente di verificare l'interessamento di Beni Paesaggistici, individuati come previsto dall'Elaborato 7B del PIT/PPR, producendo una cartografia di dettaglio, in scala adeguata, che riporti i limiti delle aree vincolate messe in relazione con il perimetro di progetto per cui si richiede l'autorizzazione.

Si dà comunque atto che secondo quanto evidenziato nel contributo tecnico del Comune di Signa datato 14/8/2020, *"Il sito di progetto di cui ai Lotti 3 e Lotto Finale non è interessato dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e interessa il Sito della rete natura 2000 (ex S.I.C. 45) Zona Speciale di Conservazione, di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 357/1997, Z.S.C. "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" Codice natura 2000 IT5140011 (tipo sito: S.I.C. e Z.P.S.)"*

Nel caso in cui dovesse risultare che l'area di intervento è fuori da Beni Paesaggistici, il Comune di Signa, in qualità di Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà richiedere l'attivazione della Commissione Regionale, inviando una comunicazione al Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, come da nota inviata a tutti comuni della Regione Toscana nel 2017 (AOGRT/62496/T.100 del 07/02/2017).



3.2 Qualora dalla verifica di cui al punto precedente punto 3.1 risultasse l'interessamento di Beni paesaggistici, si chiede al proponente di predisporre una relazione paesaggistica conforme al dpcm 12/12/2005, necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, come richiesto nel contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato datato 4/9/2020, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

3.3 Come evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato nel proprio contributo datato 4/9/2020, si chiede al proponente quanto segue:

- per le attività estrattive previste nel Lotto 3 e finale devono essere fornite maggiori indicazioni sulle modalità esecutive connesse all'uso della draga aspirante a fresa, su dove se ne preveda la collocazione in relazione alle diverse zone di estrazione e su quali saranno gli impatti di questi elementi sul paesaggio circostante;
- per la fase di trasformazione deve essere indicata la posizione del frantoio primario e di quelli secondari, dei vibrovagli e dei nastri trasportatori, in relazione alle diverse zone di estrazione e devono essere descritti gli impatti di tali strutture sul paesaggio circostante;
- per la fase di completamento del Parco dei Renai deve essere fornito un elaborato grafico che, a scala di rappresentazione adeguata, illustri il progetto di Parco Naturale in tutti i suoi elementi componenti, sia quelli già realizzati, sia quelli che si prevede di realizzare con il lotto finale, in modo da avere una descrizione integrale complessiva del Parco; in particolare si chiede che siano dettagliate le soluzioni che si intende adottare per la sistemazione (caratteristiche dimensionali, morfologiche, materiche e cromatiche) delle cosiddette Case Bertelli e Casa Estradone, la viabilità carrabile pedonale e ciclo-pedonale e le ippovie, i parcheggi, le strutture leggere previste per il ristoro il centro velico e quello ippico, le attrezzature per l'agricoltura biologica, la nuova vegetazione che si intende piantumare e quella che si intende salvaguardare, con indicazione della sua ubicazione e estensione.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, **tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente** presso lo scrivente Settore. Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

Si ricorda infine che la documentazione depositata dal Proponente, i pareri ed i contributi tecnici istruttori pervenuti sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

- Ing. Simona Grassi (tel. 055 4384360) e mail: simona.grassi@regione.toscana.it
- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

SG/ADB